



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

approvato con atto di C.C. n. 17 del 28.02.2005
modificato con atto di C.C. n. 6 del 31.01.2007
modificato con atto di C.C. n. 20 del 28.03.2007

in vigore dal 16 aprile 2007

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti con la Legge 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento di contabilità nonché delle norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.

Art. 2
Contenuto del regolamento

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, dall'art. 50 della Legge 28.12.1997, n. 449 e dalla Legge 27.07.2000, n. 212, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - diritto di interpello;
 - accertamento con adesione;
 - autotutela.
2. Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:
 - della riscossione;
 - della compensazione;
 - della rateazione;
 - della regolarizzazione spontanea tardiva;
 - delle sanzioni tributarie;
 - del contenzioso.

Art. 3
Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali al riconoscimento di un trattamento più favorevole.

CAPO II RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 5

Rapporti con il contribuente e informazione

1. Il Comune di Ponte San Nicolò assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali cui fanno capo le singole entrate; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. Il Comune informa tempestivamente le associazioni di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, delle principali innovazioni introdotte nei regolamenti comunali disciplinanti i diversi tributi, mettendo a disposizione i relativi atti attraverso la rete civica. Promuove altresì consultazioni con i medesimi soggetti, direttamente o su loro sollecitazione, su questioni di rilevante e generale interesse, al fine di assicurare coerenza di comportamento, nello spirito di reciprocità e correttezza tra uffici tributari e contribuenti.

Art. 6

Servizio assistenza al contribuente

1. Il Comune offre consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sull'eventuale diritto al rimborso.
2. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento della documentazione a mezzo fax e rete telematica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

Art. 7

Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio tributi

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

Art. 8

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica in materia tributaria solo in casi eccezionali, in conformità al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Comunali. Le disposizioni di interpretazione autentica dovranno essere qualificate come tali.

Art. 9

Conoscenza degli atti

1. Il Responsabile di ciascuna entrata deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune di Ponte

San Nicolò o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il Responsabile di ciascuna entrata deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza del proprio Servizio dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Il Responsabile di ciascuna entrata assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

CAPO III ENTRATE COMUNALI

Art. 10 Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 11 Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe tributarie e relative detrazioni e riduzioni nonché dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi compete alla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel citato D.Lgs. 267/2000 nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Comune ha facoltà di modificare, con provvedimenti debitamente motivati, le aliquote e relative detrazioni e riduzioni oltre ai limiti fissati dalla legge.
4. Qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.
5. Le predette deliberazioni debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.

Art. 12 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'art. 11, a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Art. 13 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. Ai termini di pagamento delle entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi
3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di un'entrata comunale anche non tributaria per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.
5. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento degli incassi la Giunta Comunale può altresì autorizzare il differimento del pagamento di un'entrata comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni da quello fissato dalla legge per l'approvazione del documento contabile.

Art. 14

Compensazione di debiti e crediti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono. L'Amministrazione Comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;
 - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

CAPO IV
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 15
Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Dirigenti, o loro delegati, al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza del Comune per le quali la riscossione avviene con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, ai sensi del successivo art. 18, comma 1, del presente regolamento, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del Servizio individuato in sede di P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale.
4. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 16
Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della Legge 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".

Art. 17
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 18
Attività di accertamento, liquidazione

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme dovute al Comune non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento previsto in 30 giorni.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento determinare le spese di notifica, non superiori ai limiti di quelle previste dal Ministero per l'Economia e le Finanze, da porre a carico dei soggetti inadempienti

Art. 19
Transazione di crediti

1. Fermo restando quanto previsto negli specifici regolamenti, il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 1.000,00. Per importi superiori la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 19/bis
Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/ liquidazione/ ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/06 in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorati di 1,5 punti percentuali.
2. Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.
4. Gli interessi sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento amministrativo.

CAPO V
PROCEDURE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

Art. 20
Principi generali

1. Il presente Capo disciplina l'istituto dell'interpello, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11, comma 5, della Legge 27.07.2000, n. 212.

Art. 21
Ambito di applicazione

1. Ciascun contribuente del Comune di Ponte San Nicolò, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di interesse comunale, può inoltrare al Settore Tributi del Comune, richiesta di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente deve presentare la richiesta di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. La richiesta di interpello può essere presentata, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. La richiesta di interpello, redatta in carta libera, è presentata al settore Tributi del Comune di Ponte San Nicolò in seguito indicato "Ufficio", mediante:
 - a) consegna a mano;
 - b) spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
 - c) a mezzo fax;
 - d) per via telematica, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
5. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 23, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune di Ponte San Nicolò entro il termine di cui all'art. 23.
8. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.
9. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro 15 giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma dell'art. 23 rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 11 della Legge 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Il Responsabile dell'entrata darà risposta all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal citato art. 11 della Legge 212/2000.

10. Nel caso il Comune muti parere riguardo ad una risposta data ai sensi del comma 1 del presente articolo ne fa notifica al contribuente e tale nuova interpretazione per i tributi periodici avrà effetto a far tempo dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.

Art. 22 **Richiesta di interpello**

1. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Ufficio di rispondere;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario o della casella di posta elettronica presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante firma digitale in caso di inoltro in via telematica.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare e indicare eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio.
3. Alla richiesta è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non reperibile presso altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio.

Art. 23 **Adempimenti dell'Ufficio**

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di interpello.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche a mezzo fax o telematicamente, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base della soluzione proposta e dei documenti allegati alla richiesta, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al precedente comma 1 rimane sospeso fino alla data di ricezione da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello.

Art. 24 **Efficacia della risposta alla richiesta di interpello**

1. Qualora la risposta dell'Ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel precedente art. 23, comma 1, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati d'ufficio o su richiesta del contribuente.
2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all'interessato.
3. Tale nuovo orientamento ha valore solo per le obbligazioni tributarie sorte successivamente a quelle oggetto dell'interpello.

4. Il parere reso, o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

CAPO VI
PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25
Principi generali

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singola entrata tributaria del Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Art. 26
Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'Ufficio, per dar corso all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 27
Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Dirigente responsabile del Settore per materia, o suo delegato.

Art. 28
Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
 - su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del

giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

2. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il funzionario responsabile procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il funzionario responsabile procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

Art. 30

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.
2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 120 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

Art. 31

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Dirigente responsabile, o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 32
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Per importi di definizione superiori ad € 500,00 è ammesso il pagamento in forma rateale di pari importo, fino ad un massimo di 12 rate mensili o in un massimo di 24 rate mensili, se le somme dovute superano € 10.000,00, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
4. Il Dirigente responsabile del Settore, o suo delegato, stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
5. L'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine indicato al comma 1. Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 2.500,00 il Dirigente responsabile del Settore o suo delegato può richiedere al contribuente di presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

Art. 33
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 34
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

CAPO VII AUTOTUTELA

Art. 35 Competenza

1. Il Dirigente, o suo delegato, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, provvede, con atto motivato, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati. In caso di grave inerzia da parte del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale.
2. Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 36 Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. È possibile procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di decorrenza di termini per l'impugnativa, in particolare nei seguenti casi:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
 - h) sussistenza dei requisiti per fruire di esclusioni del tributo e/o di riduzioni dello stesso, precedentemente negati.
2. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

Art. 37 Procedimento

1. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.
2. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati all'interessato e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

CAPO VIII RISCOSSIONE

Art. 38 Forme della riscossione

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

Art. 39 Riscossione diretta

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - c) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - d) versamento nei conti correnti postali specifici di ciascuna entrata;
 - e) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale; la convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune;
 - f) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale;
 - g) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di Settore.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. L'Amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio Tesoriere e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

Articolo 39/bis Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il tributo non è dovuto dal debitore o il rimborso del tributo non è disposto dal Comune.
2. Sono fissati i seguenti limiti di esenzione di imposta, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:

- Imposta comunale sugli immobili euro 10,00
 - Imposta comunale sulla pubblicità euro 10,00
 - Diritti pubbliche affissioni euro 3,00
 - Tosap permanente euro 10,00
 - Tosap temporanea euro 3,00
3. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati al precedente comma 2. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.»;

Art. 40

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascuna entrata, viene effettuata, di norma, dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, ovvero, qualora diverso, dal concessionario cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.
2. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.
3. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile dell'entrata e qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme relative alla specifica entrata, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.04.1910, n. 639.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 41

Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
 - a) non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in € 16,53, fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
 - b) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
 - c) la disposizione di cui alla precedente lett. a) non si applica ai tributi comunali riscossi dal Comune o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme tributarie che ne costituiscono la base imponibile.
2. L'abbandono è formalizzato con dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

Art. 42

Rateazione riscossioni

1. Il Capo Settore Tributi può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, di norma, in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale, in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateazione. Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Qualora il totale delle rate

successive alla prima superi l'importo di € 2.500,00, il Dirigente responsabile del Settore, o suo delegato, può richiedere al contribuente di presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

2. Il debitore deve consegnare all'Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e l'eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l'obbligo di pagamento entro 15 giorni ed in unica soluzione del debito residuo.
3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati potranno essere debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 43

Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
 - a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
 - b) della sanzione ridotta alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
 - c) degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

CAPO IX SANZIONI

Art. 44 Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997.
2. L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

Art. 45 Riduzione delle sanzioni

1. È applicabile la norma in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l) della Legge 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, e dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, concernente disposizioni in tema di sanzioni amministrative in caso di ravvedimento, in quanto compatibili.
2. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, in caso di tardivo pagamento relativo ad entrate aventi natura tributaria si applica la sanzione ivi prevista dalle specifiche disposizioni in materia ridotta ad 1/3 se il ritardo non supera cinque giorni.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

Art. 46 Sproporzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

CAPO X
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 47
Costituzione in giudizio

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel processo tributario, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. In tal caso il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

Art. 48
Rappresentanza dell'Ente in giudizio

1. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la rappresentanza e difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale e, nei giudizi di appello, presso la Commissione Tributaria Regionale.
2. Inoltre, tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione che dovesse emergere nel corso del giudizio, comprende anche il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza, secondo il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, previa decisione della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente responsabile o suo delegato.

Art. 49
Incarico a professionisti esterni

1. Qualora ne risultasse la necessità e previa decisione della Giunta Comunale, la difesa in giudizio può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti nel campo tributario.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50
Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Art. 51
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nonché ogni altra normativa vigente applicabile all'entrata.

Art. 52
Norme abrogate

1. Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 31.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 53
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2005, ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, riguardante la decorrenza dei regolamenti comunali, fatta salva l'applicabilità delle norme regolamentari di miglior favore degli altri soggetti interessati a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del presente regolamento.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento	1
Art. 2 Contenuto del regolamento	1
Art. 3 Regolamenti specifici	1
Art. 4 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari	2
CAPO II RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI	3
Art. 5 Rapporti con il contribuente e informazione	3
Art. 6 Servizio assistenza al contribuente	3
Art. 7 Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio tributi	3
Art. 8 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	3
Art. 9 Conoscenza degli atti	3
CAPO III ENTRATE COMUNALI	5
Art. 10 Individuazione delle entrate	5
Art. 11 Aliquote, tariffe e prezzi	5
Art. 12 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Art. 13 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti	5
Art. 14 Compensazione di debiti e crediti tributari	6
CAPO IV GESTIONE DELLE ENTRATE	7
Art. 15 Soggetti responsabili	7
Art. 16 Attività di verifica e di controllo	7
Art. 17 Poteri ispettivi	8
Art. 18 Attività di accertamento, liquidazione	8
Art. 19 Transazione di crediti	8
Art. 19/bis Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni	8
CAPO V PROCEDURE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO	9
Art. 20 Principi generali	9
Art. 21 Ambito di applicazione	9
Art. 22 Richiesta di interpello	10
Art. 23 Adempimenti dell'Ufficio	10
Art. 24 Efficacia della risposta alla richiesta di interpello	10
CAPO VI PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
Art. 25 Principi generali	12
Art. 26 Ambito di applicazione	12
Art. 27 Competenza	12
Art. 28 Avvio del procedimento	12
Art. 29 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	12
Art. 30 Procedimento ad iniziativa del contribuente	13
Art. 31 Atto di accertamento con adesione	13
Art. 32 Perfezionamento della definizione	14
Art. 33 Effetti della definizione	14
Art. 34 Riduzione della sanzione	14
CAPO VII AUTOTUTELA	15
Art. 35 Competenza	15
Art. 36 Ipotesi di annullamento d'ufficio	15

Art. 37 Procedimento.....	15
CAPO VIII RISCOSSIONE	16
Art. 38 Forme della riscossione.....	16
Art. 39 Riscossione diretta.....	16
Articolo 39/bis Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità	16
Art. 40 Riscossione coattiva	17
Art. 41 Abbandono del credito	17
Art. 42 Rateazione riscossioni	17
Art. 43 Regolarizzazione spontanea tardiva	18
CAPO IX SANZIONI	19
Art. 44 Sanzioni tributarie	19
Art. 45 Riduzione delle sanzioni	19
Art. 46 Sproporzione	19
CAPO X CONTENZIOSO TRIBUTARIO	20
Art. 47 Costituzione in giudizio.....	20
Art. 48 Rappresentanza dell'Ente in giudizio.....	20
Art. 49 Incarico a professionisti esterni.....	20
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 50 Concessionari della riscossione.....	21
Art. 51 Disposizioni finali	21
Art. 52 Norme abrogate	21
Art. 53 Disposizioni transitorie.....	21